SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di San Salvo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Salvo (Chieti);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 agosto 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Salvo (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Daniela Di Baldassarre è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, 19 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Salvo (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Gabriele Marchese.

Il citato amministratore, in data 3 agosto 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Chieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Salvo (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Daniela Di Baldassarre.

Roma, 8 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12787

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 settembre 2011.

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Atteso che, ai sensi delle richiamate norme, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è assicurato dal titolare della concessione della gestione aeroportuale o da altro soggetto autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per il conseguimento dell'abilitazione da parte del personale addetto, nonché la dotazione minima di personale e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella «A» della citata legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006;

Visto il vigente regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

Visto il regolamento ENAC sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici del 2 febbraio 2011;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'Annesso 14 Cap. 9 e nell'Airport Services Manual (Doc 9137-AN/898 parti) (I.C.A.O.);

Viste le risultanze del tavolo istituzionale, attivato tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e l'ENAC per la regolamentazione delle questioni di comune interesse in ambito aeroportuale, che convengono sulla necessità di rideterminare il livello di protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale prevedendo, in luogo dell'attuale servizio di soccorso e lotta antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio, anche nell'ottica di una semplificazione della disciplina della materia;

Considerato che, con l'istituzione di detto presidio negli aeroporti di aviazione generale, è assicurato un idoneo livello di protezione attraverso una dotazione di personale, mezzi e attrezzature adeguati alle caratteristiche delle strutture aeroportuali interessate e alla specifica tipologia di traffico aereo e di classe di aeromobili, riferibile, di norma, alla I e II categoria ICAO;

Atteso che, sulla base di analoghe valutazioni condivise nel medesimo tavolo istituzionale, occorre individuare anche per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola, le dotazioni e il personale qualificato per assicurare il primo intervento di soccorso e lotta antincendio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per le finalità legate all'applicazione del presente decreto, sono prese a riferimento le definizioni riportate nel «Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

2. Al fine di una migliore lettura del presente decreto, di seguito si riportano le definizioni richiamate:

a) Trasporto aereo di aviazione generale: traffico diverso dal trasporto aereo commerciale; esso comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e i servizi di lavoro aereo.

b) Aviosuperfici: le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza e all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza. Nelle aviosuperfici sono consentite attività di aviazione generale (attività non remunerate), trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.

c) Trasporto aereo commerciale: traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione. Esso comprende quindi il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO, nel seguito indicati solo col termine di aeroporti di aviazione generale, e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola.

2. Il presente decreto non si applica agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale come definiti all'art. 1. Per gli stessi aeroporti continua ad applicarsi quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni nonché dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

Art. 3.

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sugli aeroporti di aviazione generale

1. Per gli aeroporti di aviazione generale è previsto, in luogo del servizio antincendio, un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto a intervenire nel periodo di apertura.

Art. 4.

Presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio sulle aviosuperfici

1. Per la aviosuperfici è previsto un presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio costituito da dotazioni e personale addetto pronto ad intervenire nel corso delle operazioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l ° febbraio 2006.

Art. 5.

Abilitazione personale addetto

2. L'abilitazione al personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 è rilasciata, secondo le procedure vigenti, previa:

a) certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale;

b) accertamento di un'adeguata capacità tecnica.

Art. 6.

Accertamenti sul presidio antincendio

1. Ferme restando le competenze degli Uffici ispettivi previste dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio ai requisiti previsti dal presente decreto è attuato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio a seguito di richiesta del Gestore o del soggetto autorizzato ENAC per:

a) gli aeroporti di aviazione generale;

b) le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

2. Gli esiti degli accertamenti di cui sopra, per i soli aeroporti di aviazione generale, saranno comunicati agli Uffici ispettivi competenti per territorio per le finalità legate all'applicazione della legge 23 dicembre 1980, n. 930 e del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981.

Art. 7.

Livelli di protezione antincendio

1. Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio deve essere costituito da non meno di due unità operative, di cui almeno una abilitata.

2. Le dotazioni antincendio sugli aeroporti di aviazione generale/aviosuperfici, ove non diversamente previsto, devono rispettare i requisiti minimi indicati nella Tabella A allegata al presente decreto. Eventuali modifiche alla Tabella A allegata al presente decreto potranno essere attuate con provvedimento del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Gli estinguenti e le attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale/ aviosuperfici elencati nella Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

4. Oltre ai quantitativi minimi di agenti estinguenti previsti dal presente decreto, deve essere presente una scorta degli stessi agenti pari al 100% della dotazione minima indicata in Tabella A.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, dovranno adeguare il presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio:

a) entro sei mesi per gli aeroporti di aviazione generale;

b) entro dodici mesi per le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006.

2. Il Gestore o il soggetto autorizzato dall'ENAC responsabile del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio comunicherà, entro i termini sopra indicati, al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la rispondenza del presidio ai requisiti di cui al presente decreto.

3. In attesa dell'adeguamento delle dotazioni ai requisiti di cui al presente decreto, gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 possono operare sulla base delle dotazioni di attrezzature ed estinguenti attualmente in essere.

4. La validità dei decreti istitutivi del servizio antincendio per gli aeroporti di aviazione generale cessa alle scadenze indicate al comma 1 del presente articolo.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Restano valide le abilitazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Restano invariate le procedure, di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, finalizzate al rilascio delle abilitazioni per il personale addetto al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

Il Ministro: MARONI

Tabella A

Estinguenti e attrezzature tecniche previste per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006. Le dotazioni elencate nella presente Tabella A dovranno essere disponibili su automezzo attrezzato, avente trazione integrale, e idoneo al trasporto delle due unità addette al presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio.

Sostanze estinguenti		
Estintore a schiuma		**Estintore a polvere**
	Rateo di scarico	N° 2 da kg 12
N° 1 da 100 litri	Non inferiore a 100 litri/minuto	

Attrezzatura tecnica per operazioni di soccorso	**Unità**
Chiave inglese regolabile	1
Ascia piccola da soccorso per aeromobili	1
Cesoia trancia bulloni cm. 61 (lunghezza)	1
Leva 95 cm (piede di porco)	1
Lampade portatili	2
Gancio o braga da traino	1
Sega per metalli, per lavori pesanti, con lame di ricambio.	1
Coperta antifiamma	1
Scala estensibile (lunghezza totale adeguata ai tipi di aereo utilizzati)	1
Fune 15 m	1
Tronchesi con taglienti laterali 17,8 cm	1
Pinze regolabili 25 cm	1
Set assortito di cacciaviti	1
Cesoie per lamiera	1
Cunei 10 cm	1
Motosega elettrica completa di due lame	1
Utensili da taglio per imbracature/cinture di sicurezza	1
Guanti (paia) resistenti alla fiamma (salvo che il presidio non ne sia già dotato individualmente)	2
Autorespiratore con bombola di riserva (set completo per l'operatore abilitato)	1
Cassetta per il pronto soccorso	1
Uniforme protettiva (set completo per gli addetti al presidio)	2

11A12814

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2011.

Modifica del decreto 1° agosto 2005, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 156/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 1° agosto 2005, ed in particolare il progetto n. 6932 presentato dalla Verdegiglio Macchine agricole S.p.A., Center for advanced research in Space Optics (Carso), CNR - IC Istituto di Cristallografia e digital and analog systems S.R.L., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1770 del 1° agosto 2005, con il quale il progetto n. 6932 presentato dalla Verdegiglio Macchine agricole S.p.A., Center for advanced research in Space Optics (Carso), CNR - IC Istituto di cristallografia e digital and analog systems S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 968.680,00 e un credito agevolato pari a euro 646.760,00;

Vista la nota del 13 novembre 2008, pervenuta in data 2 febbraio 2008 (prot. n. 724) con la quale le aziende hanno chiesto il subentro nella compagine dei proponenti del Centro Laser SCRL;

Vista la nota ministeriale n. 1020 del 10 febbraio 2009, con le quali sono stati richiesti all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 18 marzo 2009 (prot. n. 2088) e in data 16 giugno 2009 (prot. n. 3852) gli esiti delle predette valutazioni rispettivamente, da parte dell'esperto scientifico e dell' istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nelle riunioni del 3 febbraio 2010 e del 22 settembre 2010 riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del Decreto Direttoriale n. 1770 del 1° agosto 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 6932 presentato dalla Verdegiglio Macchine agricole S.p.A., Center for advanced research in space optics (Carso), CNR - IC Istituto di cristallografia e digital and analog systems s.r.l. ora Verdegiglio macchine agricole S.p.A., Centro Laser S.C.R.L., Center for advanced research in space optics (Carso), e CNR - IC Istituto di cristallografia e digital and analog systems S.R.L., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 1770 del 1° agosto 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto Decreto Dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 143

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6932

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6932 del 07/08/2003 Comitato del 22/09/2010

- Progetto di Ricerca

Titolo: Ricerca Industriale per la realizzazione di biosensori per il monitoraggio dell"inquinamento da diserbanti in aree agricole, industriali ed urbane e per l"individuazione della metodologia di diserbo a minor impatto ambientale (BIO-DISERBA)

Inizio: 05/11/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Verdegiglio S.p.A. - Macchine Agricole
MONOPOLI (BA)

Center for Advanced Research in Space Optics (CARSO)
TRIESTE (TS)

CENTRO LASER S.CONS.R.L.
VALENZANO (BA)

CNR - IC ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA
BARI (BA)

Das S.R.L.
PALOMBARA SABINA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 1.869.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.315.200,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 553.800,00

al netto di recuperi pari a Euro 10.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 917.800,00	€ 496.200,00	€ 1.414.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 382.400,00	€ 57.600,00	€ 440.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Totale	€ 1.315.200,00	€ 553.800,00	€ 1.869.000,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6932

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	968.680,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	646.760,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A12777

DECRETO 29 marzo 2011.

Modifica del decreto 10 giugno 2005, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 157/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 novembre 2004, ed in particolare il progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino SpA, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Giuseppe & Figli SNC, Pansud S.R.L. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il Decreto Direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino SpA, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Giuseppe & Figli SNC, Pansud S.R.L. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il Decreto Direttoriale n. 1246 del 10 giugno 2005, con il quale relativamente al progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino SpA, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Giuseppe & Figli SNC, Pansud SRL e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA sono state rettificate le agevolazioni concesse con Decreto Direttoriale n. 1801 del 31 dicembre 2004;

Vista la nota del 23 giugno 2010, pervenuta in data 14 luglio 2010 prot. n. 5390, con la quale il responsabile scientifico del progetto ha comunicato le motivazioni che hanno dato luogo alle variazioni di spesa che hanno interessato i soggetti Molini Tandoi Pellegrino S.p.A. e la Pansud S.r.l.;

Vista la nota ministeriale n. 6367 del 3 agosto 2010, con la quale sono stati incaricati l'istituto convenzionato e l'esperto scientifico di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 14 luglio 2010 (prot. n. 5390) e in data 27 ottobre 2010 (prot. n. 9205) gli esiti delle predette valutazioni, rispettivamente da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 15 dicembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del Decreto Direttoriale n. 1246 del 10 giugno 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino SpA, CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Giuseppe & Figli SNC, Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del Decreto Direttoriale n. 1246 del 10 giugno 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con Decreto Direttoriale n. 1246 del 10 giugno 2005, per il progetto n. 12819 presentato dalla Molini Tandoi Pellegrino S.p.A., CNR - ISPA, La Maggiore di Barile Giuseppe & Figli SNC, Pansud S.r.l. e dall'Università degli studi di Bari - DPPMA, per effetto del presente decreto, è conseguentemente aumentato di euro 10.846,75 e il credito agevolato è diminuito di euro 68.668,40.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 141

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12819

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 12819 del 13/12/2002 Comitato del 15/12/2010

- Progetto di Ricerca

Titolo: Miglioramento delle caratteristiche organolettriche, nutrizionali e salutistiche dei pani tipici da semola di grano duro

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Molini Tandoi Pellegrino
CORATO (BA)

CNR - ISPA
Bari (BA)

La Maggiore di Barile Giuseppe & Figli S.N.C.
ALTAMURA (BA)

PANSUD S.R.L.
Lacedonia (AV)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI - DPPMA
Bari (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 4.175.150,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.785.920,00

  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.389.230,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.785.920,00	€ 1.389.230,00	€ 4.175.150,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.785.920,00	€ 1.389.230,00	€ 4.175.150,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 12819

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.307.733,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	676.218,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A12778

DECRETO 18 luglio 2011.

Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2007. (Decreto n. 410/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.10 alla *Gazzetta Ufficiale* n.14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art.14, del citato Decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato articolo 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n.275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.M. n.593;

Visto il Decreto Ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'articolo 14 del D.M. n.593/2000;

Visto il D.D. n. 560/Ric. del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art.14 D.M. n.593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 88.920.383,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il Decreto Direttoriale n.973/Ric. del 9 dicembre 2009, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000;

Visto il Decreto Direttoriale n.361/Ric. del 14 luglio 2010, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il Decreto Direttoriale n.151/Ric. del 24 marzo 2011, con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 12 gennaio, 16 febbraio, 9 e 23 marzo 2011, 6 e 20 aprile, 11 maggio 2011 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale n.275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n.1087 del 15 giugno 2011, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione dell'agevolazione per i progetti valutati nelle suindicate date;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2007, alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art.14, comma 1, del D.M. n.593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2007. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente Decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.731.205,56, di cui € 46.481,12 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.684.724,44 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 151

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	05/05/2007 10.00.00.451	TERA SRL	Assunzione	06597060729	**15.493,70**	**61.974,82**
Depressa	**29** 42573		3	CONVERSANO BA		
PMI	05/05/2007 10.00.00.701	SOLGENIA S.P.A.	Assunzione	02040910545	**5.164,57**	**20.658,27**
Depressa	**53** 42597		1	SPOLETO PG		
PMI	05/05/2007 10.00.00.841	I.M. SERVICE S.R.L.	Contratto	02550000604		**180.500,00**
Depressa	**67** 42514		1	CECCANO FR		
PMI	05/05/2007 10.00.00.872	GESAN SRL	Contratto	02364520615		**150.000,00**
Depressa	**71** 41996		1	CASAGIOVE CE		
PMI	05/05/2007 10.00.01.341	FORUS SRL	Contratto	04084541210		**155.800,00**
Depressa	**115** 39627		1	NAPOLI NA		
PMI	05/05/2007 10.00.01.341	MULTIMANAGEMENT SRL	Contratto	07812360639		**112.500,00**
Depressa	**116** 39921		1	REGGIO DI CALABRIA RC		
PMI	05/05/2007 10.00.01.357	XFIRE SISTEMI	Contratto	02430630612		**206.500,00**
Depressa	**117** 40052		1	SAN MARCO EVANGELISTA CE		
PMI	05/05/2007 10.00.01.372	LINK CONSULTING SAS	Assunzione	01414720761	**10.329,14**	**41.316,54**
Depressa	**118** 43109		2	POTENZA PZ		
PMI	05/05/2007 10.00.01.419	RPF S.R.L.	Contratto	02800270619		**25.000,00**
Depressa	**130** 40325		1	CASTEL MORRONE CE		
PMI	05/05/2007 10.00.01.747	MONDIAL MARMI S.R.L.	Assunzione	00151000544	**10.329,14**	**41.316,54**
Depressa	**159** 39553		2	PERUGIA PG		
PMI	05/05/2007 10.00.01.919	E.M.A.C. S.R.L.	Contratto	01120990104		**205.000,00**
Depressa	**176** 41162		2	GENOVA GE		
PMI	05/05/2007 10.00.02.357	ENERGENIA S.A.S.	Contratto	06507600721		**146.000,00**
Depressa	**194** 41752		1	CONVERSANO BA		
PMI	05/05/2007 10.00.02.482	PRINCENET SRL	Contratto	07936920631		**142.500,00**
Depressa	**197** 39705		1	NAPOLI NA		
PMI	05/05/2007 10.00.02.497	SUNVISION SRL	Contratto	06597030722		**175.000,00**
Depressa	**199** 41946		1	CONVERSANO BA		
PMI	05/05/2007 10.00.02.638	WESTEND SRL	Assunzione	06501520636	**5.164,57**	**20.658,27**
Depressa	**212** 43619		1	NAPOLI NA		
				Totali (€)	**46.481,12**	**1.684.724,44**

11A12776

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pendimetalin, sulla base del dossier BAS 455 20 H di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva n. 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'Impresa titolare intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo BAS 455 20 H conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento STOMP 2G, presentato dall'impresa Basf Italia S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare delle registrazioni stesse, al fine di ottenere modifiche di composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di All III sopra indicato, estensioni d'impiego e modifica della denominazione per i prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 30 giugno 2003 , nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva pendimetalin;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 455 20 H, ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base della valutazione del fascicolo BAS 455 20 H conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva pendimetalin.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva pendimetalin ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAS 455 20 H di All. III fino al 31 dicembre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	9555	Stomp 2G	10/03/1998	Basf Italia S.r.l.	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - rinuncia all’impiego: **Ornamentali (anche in vivaio), arbusti o alberi** - estensione d’impiego: **tappeti erbosi** - cambio di demoninazione da: **Stomp 60 WG**
2.	9592	Pendulum 2G	08/04/1998	Basf Italia S.r.l.	- modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - rinuncia all’impiego: **Ornamentali (anche in vivaio), arbusti o alberi** - estensione d’impiego: **tappeti erbosi** - cambio di demoninazione da: **Pendulum**

STOMP® 2G

DISERBANTE IN GRANULI, PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DEI TAPPETI ERBOSI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
PENDIMETALIN puro g 2
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Pendimetalin (n° CAS 40487-42-1): può causare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officina di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A.- Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9555 del 10.03.1998

Contenuto netto: kg 5 – 25

Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
STOMP 2G svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni. Le plantule delle infestanti sensibili sono controllate se le graminacee non hanno superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spica-venti* (cappellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Poa annua* (fienarola), *Setaria* spp. (pabbio) e *Sorghum halepense* (sorghetta) (da seme).

Dicotiledoni: *Ajuga* spp. (iva), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Atriplex* spp. (atriplice), *Capsella bursapastoris* (borsapastore), *Cardamine hirsuta* (dentaria), *Cerastium arvense* (peverina a foglie strette), *Chenopodium album* (farinello comune), *Euphorbia helioscopia* (erba verdona), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Heliotropium europaeum* (eliotropio selvatico), Lamium spp. (falsa ortica), *Linaria vulgaris* (linaria comune), *Mercurialis annua* (mercorella), *Myosotis arvensis* (non ti scordar di me), *Papaver rhoeas* (papavero), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Ranunculs repens* (ranuncolo strisciante), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Spergula arvensis* (renaiola comune), *Stachys annua* (stregona annuale), *Stellaria media* (centocchio), *Thlaspi arvense* (erba storna comune), *Urtica urens* (ortica minore), *Veronica* spp. (veronica) e *Viola* spp. (viola dei campi).

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Su **tappeti erbosi** ben stabilizzati, STOMP 2G può essere applicato:
- con un'unica applicazione di **100 kg/ha**, in aprile circa, in pre-emergenza delle infestanti primaverili;
- con due applicazioni: la prima di **60 kg/ha**, da effettuarsi in aprile circa, in pre-emergenza delle infestanti primaverili; la seconda di **40 kg/ha**, da effettuarsi 45-60 giorni dopo la prima, a fine giugno, per controllare l'eventuale scalarità d'emergenza delle infestanti, come sanguinella, giavone e pabbio in particolare.

ISTRUZIONI PER L'USO
STOMP 2G va distribuito tal quale, senza incorporazione nel suolo, su **tappeti erbosi ben stabilizzati**, con aspetto denso e uniforme. Su tappeti erbosi di nuova semina l'applicazione deve essere fatta dopo l'infittimento del cotico erboso e dopo aver eseguiti almeno 4 tagli. Se i tappeti erbosi sono sofferenti, per cause climatiche o patologiche, aspettare il ripristino delle condizioni ottimali, prima di trattare. Eseguire i trattamenti dopo i normali sfalci di manutenzione. Dopo le applicazioni, se non piove entro 7-10 giorni, si consiglia di fare una leggera irrigazione per favorire la penetrazione del prodotto nel suolo.

AVVERTENZE
In caso di risemine forzate su tappeti erbosi trattati aspettare che siano passati almeno 60 giorni dal trattamento e, in ogni caso, evitare il contatto dei nuovi semi con il prodotto.

FITOTOSSICITA'
STOMP 2G è selettivo su tappeti erbosi tipo "fairway", ma non su tappeti erbosi tipo "green", dove può essere fitotossico, soprattutto se le specie erbacee impiegate (*Agrostis stolonifera* in particolare) sono tagliate a meno di 1,5 cm d'altezza. Tali effetti fitotossici possono essere accentuati da trattamenti effettuati con temperature elevate.

Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali pari a **10 metri**.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Allegato III

16 SET. 2011

PENDULUM® 2G

DISERBANTE IN GRANULI, PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DEI TAPPETI ERBOSI

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
PENDIMETALIN puro g 2
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene Pendimetalin (n° CAS 40487-42-1): può causare una reazione allergica

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB)- tel. 0362.512.1

Officina di produzione:
STI SOLFOTECNICA S.p.A.- Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 9592 del 08.04.1998

Contenuto netto: kg 5 – 25

Partita n.

® Marchio registrato

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni. Terapia: sintomatica. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PENDULUM 2G svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle più importanti infestanti annuali sia graminacee sia dicotiledoni. Le plantule delle infestanti sensibili sono controllate se le graminacee non hanno superato lo stadio di 1-1,5 foglie e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.

Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Apera spica-venti* (cappellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Echinochloa crus-galli* (giavone comune), *Panicum dichotomiflorum* (giavone americano), *Poa annua* (fienarola), *Setaria* spp. (pabbio) e *Sorghum halepense* (sorghetta) (da seme).

Dicotiledoni: *Ajuga* spp. (iva), *Amaranthus* spp. (amaranto), *Anagallis arvensis* (anagallide), *Atriplex* spp. (atriplice), *Capsella bursapastoris* (borsapastore), *Cardamine hirsuta* (dentaria), *Cerastium arvense* (peverina a foglie strette), *Chenopodium album* (farinello comune), *Euphorbia helioscopia* (erba verdona), *Fumaria officinalis* (fumaria), *Heliotropium europaeum* (eliotropio selvatico), Lamium spp. (falsa ortica), *Linaria vulgaris* (linaria comune), *Mercurialis annua* (mercorella), *Myosotis arvensis* (non ti scordar di me), *Papaver rhoeas* (papavero), *Polygonum persicaria* (poligono persicaria), *Portulaca oleracea* (porcellana comune), *Ranunculs repens* (ranuncolo strisciante), *Solanum nigrum* (erba morella), *Sonchus arvensis* (grespino dei campi), *Spergula arvensis* (renaiola comune), *Stachys annua* (stregona annuale), *Stellaria media* (centocchio), *Thlaspi arvense* (erba storna comune), *Urtica urens* (ortica minore), *Veronica* spp. (veronica) e *Viola* spp. (viola dei campi).

CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Su **tappeti erbosi** ben stabilizzati, PENDULUM 2G può essere applicato:
- con un'unica applicazione di **100 kg/ha**, in aprile circa, in pre-emergenza delle infestanti primaverili;
- con due applicazioni: la prima di **60 kg/ha**, da effettuarsi in aprile circa, in pre-emergenza delle infestanti primaverili; la seconda di **40 kg/ha**, da effettuarsi 45-60 giorni dopo la prima, a fine giugno, per controllare l'eventuale scalarità d'emergenza delle infestanti, come sanguinella, giavone e pabbio in particolare.

ISTRUZIONI PER L'USO
PENDULUM 2G va distribuito tal quale, senza incorporazione nel suolo, su **tappeti erbosi ben stabilizzati**, con aspetto denso e uniforme. Su tappeti erbosi di nuova semina l'applicazione deve essere fatta dopo l'infittimento del cotico erboso e dopo aver eseguiti almeno 4 tagli. Se i tappeti erbosi sono sofferenti, per cause climatiche o patologiche, aspettare il ripristino delle condizioni ottimali, prima di trattare. Eseguire i trattamenti dopo i normali sfalci di manutenzione. Dopo le applicazioni, se non piove entro 7-10 giorni, si consiglia di fare una leggera irrigazione per favorire la penetrazione del prodotto nel suolo.

AVVERTENZE
In caso di risemine forzate su tappeti erbosi trattati aspettare che siano passati almeno 60 giorni dal trattamento e, in ogni caso, evitare il contatto dei nuovi semi con il prodotto.

FITOTOSSICITA'
PENDULUM 2G è selettivo su tappeti erbosi tipo "fairway", ma non su tappeti erbosi tipo "green", dove può essere fitotossico, soprattutto se le specie erbacee impiegate (*Agrostis stolonifera* in particolare) sono tagliate a meno di 1,5 cm d'altezza. Tali effetti fitotossici possono essere accentuati da trattamenti effettuati con temperature elevate.

Rischi particolari – Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali pari a **10 metri**.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Allegato III

16 SET. 2011

11A12909

DECRETO 16 settembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier A12798QA di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 542/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva n. 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva n. 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A12798QA conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TOUCHDOWN, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione, presentate dall'impresa titolari per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A12798Q, ottenuta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0024690 in data 22 luglio 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a; titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo A12798QA conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L' impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glifosate ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A12798QA di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione n. 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva n. 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	7919	Touchdown	16/05/1990	Syngenta Crop Protection S.p.A;	- eliminazione di : **canna comune, gramigna, edera terrestre, gramignone, rovo, clematide, vilucchio, robbia** dalle infestanti perenni controllate
2.	11680	Ciclone	23/05/2003	Syngenta Crop Protection S.p.A;	- eliminazione di: **canna comune, gramigna, edera terrestre, gramignone, rovo, clematide, vilucchio, robbia** dalle infestanti perenni controllate - Rinuncia alla produzione presso lo stabilimento: **Syngenta Chemicals B.V.** Seneffe (Belgio

syngenta.

TOUCHDOWN®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 7919 del 16/05/1990

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

Altre taglie: ml 100; ml 250; ml 500; l 5; l 10; l 20; l 25; l 50;

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
TOUCHDOWN è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
TOUCHDOWN non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

MODALITA' D'IMPIEGO
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele
TOUCHDOWN consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio utilizzando volumi d'acqua non superiori a 200-300 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementino, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino, actinidia, nocciolo.

Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.

Terreni agrari in assenza della coltura (ortaggi, fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alla coltivazione: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia, impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 l/100 litri d'acqua sulle perenni.

DOSI SUGGERITE PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1,5-4 l/ha: Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Avena (*Avena* spp.), Orzo selvatico (*Hordeum murinum*), Loglio (*Lolium* spp.), Mercorella (*Mercurialis* spp.), Fienarola (*Poa* spp.), Riso crodo (*Oryza sativa*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Fiorrancio (*Calendula* spp.), Farinello (*Chenopodium* spp.), Orobanche (*Orobanche* spp.), Erba porcellana (*Portulaca* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus* spp.), Senecione (*Senecio* spp.), Senape selvatica (*Sinapis* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Veronica (*Veronica* spp.).

PERENNI
4-5 l/ha: Agropiro (*Agropyron repens*), Carice (*Carex* spp.), Stoppione (*Cirsium* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Fienarola d'acqua (*Glyceria* spp.), Iperico (*Hypericum* spp.), Asperella (*Leersia oryzoides*), Scagliola (*Phalaris* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Grespino (*Sonchus* spp.), Sorghetta (*Sorghum halepense*).
5-7 l/ha: Cucchiaio (*Alisma* spp.), Asfodelo (*Asphodelus* spp.), Giunco fiorito (*Butomus* spp.), Cipero (*Cyperus* spp.), Ferula (*Ferula* spp.), Giunco (*Juncus* spp.), Nardo (*Nardus* spp.), Cipollino (*Scirpus* spp.), Sparganio (*Sparganium* spp.), Farfaraccio (*Tussilago* spp.).
8 l/ha: Agrostide (*Agrostis* spp.), Aglio (*Allium* spp.), Artemisia (*Artemisia* spp.), Panace comune (*Heracleum* spp.), Acetosella (*Oxalis* spp.), Cannuccia di palude (*Phragmites* spp.), Felce (*Pteridium* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Mazza sorda (*Typha* spp.), Ortica (*Urtica* spp.).

ARBUSTI
4-6 l/ha: Acero (*Acer* spp.), Frassino (*Fraxinus* spp.), Ginestra (*Genista* spp.), Salice (*Salix* spp.), Sambuco (*Sambucus* spp.), Falso mirtillo (*Vaccinium* spp.).

Per l'olivo destinato alla produzione di olive da olio la dose massima autorizzata è 6 l/ha ed è necessario sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all'anno

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16 SET. 2011

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16 SET. 2011

syngenta.

TOUCHDOWN®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 7919 del 16/05/1990

ml 100

Partita n. vedi corpo della confezione

Altro stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16 SET. 2011

syngenta.

CICLONE®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 11680 del 23/05/2003

ℓ 1

Partita n. vedi corpo della confezione

Altre taglie: ml 100; ml 250; ml 500; l 5; l 10; l 20; l 25, l 50

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CICLONE è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.
Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.
CICLONE non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.

MODALITA' D'IMPIEGO
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele
CICLONE consente di ottenere migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio utilizzando volumi d'acqua non superiori a 200-300 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 kg/ha di solfato ammonico può risultare utile.

Avvertenza: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPI D'IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: vite, olivo, melo, pero, arancio, cedro, clementino, mandarino, limone, pompelmo, kumquat.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino, actinidia, nocciolo.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago

Terreni agrari in assenza della coltura (ortaggi, fragola, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali): prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alla coltivazione: aree rurali e industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.
In presenza di infestazioni a macchia, impiegare concentrazioni di 1-2 l/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 l/100 litri d'acqua sulle perenni.

DOSI SUGGERITE PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1,5-4 l/ha: Coda di topo (*Alopecurus* spp.), Avena (*Avena* spp.), Orzo selvatico (*Hordeum murinum*), Loglio (*Lolium* spp.), Mercorella (*Mercurialis* spp.), Fienarola (*Poa* spp.), Riso crodo (*Oryza sativa*), Visnaga maggiore (*Ammi majus*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Fiorrancio (*Calendula* spp.), Farinello (*Chenopodium* spp.), Orobanche (*Orobanche* spp.), Erba porcellana (*Portulaca* spp.), Ravanello selvatico (*Raphanus* spp.), Senecione (*Senecio* spp.), Senape selvatica (*Sinapis* spp.), Centocchio (*Stellaria* spp.), Veronica (*Veronica* spp.).

PERENNI
4-5 l/ha: Agropiro (*Agropyron repens*), Carice (*Carex* spp.), Stoppione (*Cirsium* spp.), Euforbia (*Euphorbia* spp.), Fienarola d'acqua (*Glyceria* spp.), Iperico (*Hypericum* spp.), Asperella (*Leersia oryzoides*), Scagliola (*Phalaris* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Grespino (*Sonchus* spp.), Sorghetta (*Sorghum halepense*).
5-7 l/ha: Cucchiaio (*Alisma* spp.), Asfodelo (*Asphodelus* spp.), Giunco fiorito (*Butomus* spp.), Cipero (*Cyperus* spp.), Ferula (*Ferula* spp.), Giunco (*Juncus* spp.), Nardo (*Nardus* spp.), Cipollino (*Scirpus* spp.), Sparganio (*Sparganium* spp.), Farfaraccio (*Tussilago* spp.).
8 l/ha: Agrostide (*Agrostis* spp.), Aglio (*Allium* spp.), Artemisia (*Artemisia* spp.), Panace comune (*Heracleum* spp.), Acetosella (*Oxalis* spp.), Cannuccia di palude (*Phragmites* spp.), Felce (*Pteridium* spp.), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Mazza sorda (*Typha* spp.), Ortica (*Urtica* spp.).

ARBUSTI
4-6 l/ha: Acero (*Acer* spp.), Frassino (*Fraxinus* spp.), Ginestra (*Genista* spp.), Salice (*Salix* spp.), Sambuco (*Sambucus* spp.), Falso mirtillo (*Vaccinium* spp.).

Per l'olivo destinato alla produzione di olive da olio la dose massima autorizzata è 6 l/ha ed è necessario sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

In tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento all'anno

FITOTOSSICITA'
Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16 SET. 2011

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16 SET. 2011

syngenta.

CICLONE®

Erbicida sistemico non selettivo

concentrato solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

glifosate acido puro	g	27,9 (360 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
ALTHALLER Italia s.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 11680 del 23/05/2003

ml 100

Partita n. vedi corpo della confezione

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

16 SET. 2011

11A12910

DECRETO 16 settembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier HR 001 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo HR 001 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento GLICOBER, presentato dall'impresa Arysta Life Science che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, indicata nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo HR 001, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 0024648 in data 22 luglio 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Arysta Life Science titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo HR 001 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **HR 001** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	8817	GLICOBER	15/02/1995	Arysta Life Science	- Modifiche di composizione
2.	8656	GLIFENE HP	31/01/1995	Diachem S.pA.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento
3.	8910	AMOK PLUS	06/08/1996	Diachem S.pA.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento

GLIFENE HP

Diserbante totale a base di Glifosate
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
Glifosate puro g 30,4 (= 360,0 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8656 del 31. 1. 1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25-50-100-250-500 - litri 1-2-2,5-5-10-20-50
PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il GLIFENE HP è un erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni. GLIFENE HP viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono poi devitalizzate. GLIFENE HP non possiede attività residua in quanto viene rapidamente disattivato e degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. GLIFENE HP è un erbicida facilmente solubile in acqua e per una sua migliore efficacia si consiglia di impiegare un volume 200 - 400 litri di acqua/ha , a seconda dello sviluppo delle infestanti e dell'attrezzatura; per la distribuzione della soluzione impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm).

AVVERTENZA: l'attività erbicida può risultare ridotta da: una pioggia caduta entro 6 ore dal trattamento; il taglio, il pascolo o il danneggiamento della vegetazione infestante prima del trattamento. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. Non utilizzare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione, sia la miscela erbicida.

CAMPI D'IMPIEGO:
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: Drupacee: pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo. Forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto, da trattare solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti o a goccia): barbabietola da zucchero, pomodoro, melanzana, carciofo, fagiolino, pisello, fava, carota, patata, erba medica, prati (leguminose e foraggere), rosa. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago
Terreni agrari in assenza della coltura: prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, mais, frumento, orzo, segale, avena, riso, soia, prati, vivai.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.

DOSI DI IMPIEGO
Le dosi di impiego suggerite variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche impiegare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 – 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 – 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni. Evitare assolutamente, durante i trattamenti, che il prodotto venga a contatto con le parti verdi di ogni pianta coltivata. L'impiego su mais è consentito solo nelle interfile; da non impiegare in pre-raccolta.

Per il controllo delle annuali e bienni:
- *Alopercurus* spp; *Avena* spp; *Lolium* spp; *Mercurialis* spp; *Poa* spp; *Oryza sativa* var. *silvatica*, *Ammi majus*; *Amaranthus* spp; *Calendula* spp; *Chenopodium* spp; *Portucala* spp; *Raphanus* spp; *Senecio* spp; *Sinapis* spp; *Stellaria* spp; *Veronica* spp. **2 – 4 l/ha**

Per il controllo delle perenni:
- *Agropyrons repens*; *Carex* spp; *Cirsium* spp; *Euphorbia* spp; *Glyceria* spp; *Hypericum* spp; *Laersia oryzoides*; *Phalaris* spp; *Rumex* spp; *Sonchus* spp; *Sorghum halepense* . **4 – 5 l/ha**
- *Alisma* spp; *Asfodelus* spp; *Butomus* spp; *Cyperus* spp; *Ferula* spp; *Juncus* spp; *Nardus* spp; *Scirpus* spp; *Sparganium* spp; *Tussilago* spp **5 – 7 l/ha**
- *Agrostis* spp; *Allium* spp; *Artemisia* spp; *Arundo* spp; *Cynodon* spp; *Eracleum* spp; *Glechoma* spp; *Oxalis* spp; *Paspalum* spp; *Phragmites* spp; *Pteridium* spp; *Ranunculus* spp; *Tipha* spp; *Urtica* spp **8 – 10 l/ha**
- *Aristolochia spp*; *Clematis spp*; *Convolvulus spp*; *Rubia peregrine* **12 l/ha**

Arbusti
- *Acer* spp; *Fraxinus* spp; *Genista* spp; *Salix* spp; *Sambucus* spp; *Vaccinium* spp **4 – 6 l/ha**
- *Calluna* spp; *Cistus* spp; *Erica* spp; *Lonicera* spp **10 – 12 l/ha**

Nei trattamenti per il diserbo delle pomacee, agrumi, nocciolo, mandorlo, pioppo, vite sospendere il trattamento 28 giorni prima della raccolta; per fagiolo, fagiolino, fava, carciofo, patate, pomodori, soia, melanzana, carota, erba medica, mais e barbabietola da zucchero sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta; effettuare massimo tre trattamenti all'anno con intervallo minimo di 60 giorni.
Effettuare un solo trattamento l'anno per il diserbo per l'asparago per le altre colture soli due trattamenti l'anno.
Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione acida o alcalina.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (Art 9, comma 3,D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 16 SET. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

GLIFENE HP

Diserbante totale a base di Glifosate
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Glifosate puro g 30,4 (= 360,0 g/l)
Coformulanti q.b.a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15
Albano S.Alessandro (BG) - Tel. 035 581228

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n°: 8656 del 31/01/1995

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25-50-100

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del ________________

16 SET. 2011

GLICOBER

Diserbante ad azione totale a base di Glifosate
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Glifosate puro g 30,4 (= 360 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE.
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare dell'Autorizzazione
ARYSTALIFESCIENCE S.A.S.
Route d'Artix 64150 NOGUERES (Francia) Tel. (+33) 05 59 60 92 92 Fax : (+33) 05 59 60 92 99

Officine di Produzione
- ARYSTALIFESCIENCE S.A.S.- Route d'Artix - 64150 NOGUERES (Francia)
- DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8817 del 19. 4. 1996

Contenuto netto: ml 25-50-100-250-500 - litri 1-2-2,5-5-10-20-50 **Partita N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti intervent di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il GLICOBER è un erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni. GLICOBER viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono poi devitalizzate. GLICOBER non possiede attività residua in quanto viene rapidamente disattivato e degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. GLICOBER è un erbicida facilmente solubile in acqua e per una sua migliore efficacia si consiglia di impiegare un volume 200 - 400 litri di acqua/ha , a seconda dello sviluppo delle infestanti e dell'attrezzatura; per la distribuzione della soluzione impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm).
AVVERTENZA: l'attività erbicida può risultare ridotta da: una pioggia caduta entro 6 ore dal trattamento; il taglio, il pascolo o il danneggiamento della vegetazione infestante prima del trattamento. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. Non utilizzare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione, sia la miscela erbicida.

CAMPI D'IMPIEGO:
<u>Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato</u>: Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.
<u>Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato</u>: Drupacee: pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo. Forestali e pioppo.
<u>Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto, da trattare solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti o a goccia):</u> barbabietola da zucchero, pomodoro, melanzana, carciofo, fagiolino, pisello, fava, carota, patata, erba medica, prati (leguminose e foraggere), rosa. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

<u>Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza</u>: asparago
<u>Terreni agrari in assenza della coltura</u>: prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, mais, frumento, orzo, segale, avena, riso, soia, prati, vivai.
<u>Aree non destinate alle colture agrarie</u>: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili
DOSI DI IMPIEGO
Le dosi di impiego suggerite variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche impiegare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 – 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 – 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni. Evitare assolutamente, durante i trattamenti, che il prodotto venga a contatto con le parti verdi di ogni pianta coltivata. L'impiego su mais è consentito solo nelle interfile; da non impiegare in pre-raccolta.
<u>**Per il controllo delle annuali e biennali:**</u>
- *Alopercurus* spp; *Avena* spp; *Lolium* spp; *Mercurialis* spp; *Poa* spp; *Oryza sativa* var. *silvatica*; *Ammi majus*; *Amaranthus* spp; *Calendula* spp; *Chenopodium* spp; *Portucala* spp; *Raphanus* spp; *Senecio* spp; *Sinapis* spp; *Stellaria* spp; *Veronica* spp. **2 – 4 l/ha**

<u>**Per il controllo delle perenni:**</u>
- *Agropyron repens*; *Carex* spp; *Cirsium* spp; *Euphorbia* spp; *Glyceria* spp; *Hypericum* spp; *Laersia oryzoides*; *Phalaris* spp; *Rumex* spp; *Sonchus* spp; *Sorghum halepense* **4 – 5 l/ha**
- *Alisma* spp; *Asfodelus* spp; *Butomus* spp; *Cyperus* spp; *Ferula* spp; *Juncus* spp; *Nardus* spp; *Scirpus* spp; *Sparganium* spp; *Tussilago* spp **5 – 7 l/ha**
- *Agrostis* spp; *Allium* spp; *Artemisia* spp; *Arundo* spp; *Cynodon* spp; *Eracleum* spp; *Glechoma* spp; *Oxalis* spp; *Paspalum* spp; *Phragmites* spp; *Pteridium* spp; *Ranunculus* spp; *Tipha* spp; *Urtica* spp **8 – 10 l/ha**
- *Aristolochia spp; Clematis spp; Convolvulus spp; Rubia peregrine* **12 l/ha**

<u>**Arbusti**</u>
- *Acer* spp; *Fraxinus* spp; *Genista* spp; *Salix* spp; *Sambucus* spp; *Vaccinium* spp **4 – 6 l/ha**
- *Calluna* spp; *Cistus* spp; *Erica* spp; *Lonicera* spp **10 – 12 l/ha**

- Nei trattamenti per il diserbo delle pomacee, agrumi, nocciolo, mandorlo, pioppo, vite sospendere il trattamento 28 giorni prima della raccolta; per fagiolo, fagiolino, fava, carciofo, patate, pomodori, soia, melanzana, carota, erba medica, mais e barbabietola da zucchero sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta; effettuare massimo tre trattamenti all'anno con intervallo minimo di 60 giorni
- Effettuare un solo trattamento l'anno per il diserbo dell'asparago; per le altre colture due soli trattamenti l'anno
- Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.
COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione acida o alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

1 5 SET. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ______

Etichetta in formato ridotto per le taglie fino a 100 ml

GLICOBER

Diserbante ad azione totale a base di Glifosate
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Glifosate puro g 30,4 (= 360 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE.
MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Titolare dell'Autorizzazione
ARYSTALIFESCIENCE S.A.S.
Route d'Artix 64150 NOGUERES (Francia) Tel. (+33) 05 59 60 92 92 Fax : (+33) 05 59 60 92 99

Officine di Produzione
- ARYSTALIFESCIENCE S.A.S.- Route d'Artix - 64150 NOGUERES (Francia)
- DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8817 del 19.4.1996

Contenuto netto: ml 25–50-100 **Partita N.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO
NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

16 SET. 2011

AMOK ® PLUS

Diserbante totale a base di Glifosate
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
Glifosate puro g 30,4 (= 360,0 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. ALESSANDRO (BG)

DISTRIBUITO DA
CEREXAGRI ITALIA SRL – Via Terni, 275 – S.CARLO DI CESENA (FC) – Tel. 0547 661523

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 8910 del 06/08/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25-50-100-250-500 - litri 1-2-2,5-5-10-20-50
PARTITA N.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti nterventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni

MODALITÀ D'IMPIEGO
AMOK ® PLUS è un erbicida di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni annuali e perenni. AMOK ® PLUS viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono poi devitalizzate. AMOK ® PLUS non possiede attività residua in quanto viene rapidamente disattivato e degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. AMOK ® PLUS è un erbicida facilmente solubile in acqua e per una sua migliore efficacia si consiglia di impiegare un volume 200 - 400 litri di acqua/ha , a seconda dello sviluppo delle infestanti e dell'attrezzatura; per la distribuzione della soluzione impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm).

AVVERTENZA: l'attività erbicida può risultare ridotta da: una pioggia caduta entro 6 ore dal trattamento; il taglio, il pascolo o il danneggiamento della vegetazione infestante prima del trattamento. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari ha efficacia ridotta. Non utilizzare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili. Prima dell'uso agitare bene sia la confezione, sia la miscela erbicida.

CAMPI D'IMPIEGO:
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce. Vite e olivo.

Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato: Drupacee: pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo. Forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto, da trattare solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti o a goccia): barbabietola da zucchero, pomodoro, melanzana, carciofo, fagiolino, pisello, fava, carota, patata, erba medica, prati (leguminose e foraggere), rosa. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago
Terreni agrari in assenza della coltura: prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, mais, frumento, orzo, segale, avena, riso, soia, prati, vivai.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili

DOSI DI IMPIEGO
Le dosi di impiego suggerite variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche impiegare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 – 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 – 5 l / 100 litri d'acqua sulle perenni. Evitare assolutamente, durante i trattamenti, che il prodotto venga a contatto con le parti verdi di ogni pianta coltivata. L'impiego su mais è consentito solo nelle interfile; da non impiegare in pre-raccolta.

Per il controllo delle annuali e bienni:
- *Alopercurus* spp; *Avena* spp; *Lolium* spp; *Mercurialis* spp; *Poa* spp; *Oryza sativa* var. *silvatica*; *Ammi majus*, *Amaranthus* spp; *Calendula* spp; *Chenopodium* spp; *Portucala* spp; *Raphanus* spp; *Senecio* spp; *Sinapis* spp; *Stellaria* spp; *Veronica* spp. **2 – 4 l/ha**

Per il controllo delle perenni:
- *Agropyrons repens*; *Carex* spp; *Cirsium* spp; *Euphorbia* spp; *Glyceria* spp; *Hypericum* spp; *Laersia oryzoides*; *Phalaris* spp; *Rumex* spp; *Sonchus* spp; *Sorghum halepense* . **4 – 5 l/ha**
- *Alisma* spp; *Asfodelus* spp; *Butomus* spp; *Cyperus* spp; *Ferula* spp; *Juncus* spp; *Nardus* spp; *Scirpus* spp; *Sparganium* spp; *Tussilago* spp **5 – 7 l/ha**
- *Agrostis* spp; *Allium* spp; *Artemisia* spp; *Arundo* spp; *Cynodon* spp; *Eracleum* spp; *Glechoma* spp; *Oxalis* spp; *Paspalum* spp; *Phragmites* spp; *Pteridium* spp; *Ranunculus* spp; *Tipha* spp; *Urtica* spp **8 – 10 l/ha**
- *Aristolochia spp*; *Clematis spp*; *Convolvulus spp*; *Rubia peregrine* **12 l/ha**

Arbusti
- *Acer* spp; *Fraxinus* spp; *Genista* spp; *Salix* spp; *Sambucus* spp; *Vaccinium* spp **4 – 6 l/ha**
- *Calluna* spp; *Cistus* spp; *Erica* spp; *Lonicera* spp **10 – 12 l/ha**

Nei trattamenti per il diserbo delle pomacee, agrumi, nocciolo, mandorlo, pioppo, vite sospendere il trattamento 28 giorni prima della raccolta; per fagiolo, fagiolino, fava, carciofo, patate, pomodori, soia, melanzana, carota, erba medica, mais e barbabietola da zucchero sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta; effettuare massimo tre trattamenti all'anno con intervallo minimo di 60 giorni.
Effettuare un solo trattamento l'anno per il diserbo per l'asparago per le altre colture soli due trattamenti l'anno.
Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti fitosanitari a reazione acida o alcalina

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

"ATTENZIONE": Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l' efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (Art 9, comma 3,D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 16 SET. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

AMOK ® PLUS

Diserbante totale a base di Glifosate
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

Glifosate puro	g 30,4 (= 360,0 g/l)
Coformulanti q.b.a	g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A.
Via Tonale, 15
Albano S.Alessandro (BG) - Tel. 035 581228

DISTRIBUITO DA
CEREXAGRI ITALIA SRL - Via Terni, 275 – S.CARLO DI CESENA (FC) – Tel. 0547 661523

OFFICINE DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n°: 8910 del 06/08/1996

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 25-50-100

PARTITA N.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 16 SET. 2011

11A12911

DECRETO 16 settembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier SIP 31519 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo SIP 31519 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BUGGY 360SG N.E.T., presentato dall'impresa Sipcam S.p.A.;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo SIP 31519, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria,, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio prot. 24507 in data 21 luglio 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro Internazionale da presentarsi entro dodici mesi da tale nota;

Vista la nota con le quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo SIP 31519 conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier SIP 31519 di All. III fino al 31 dicembre 2015 ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	12629	Buggy 360 SG N.E.T.	27/04/05	Sipcam S.p.A.	-------------

BUGGY 360 SG N.E.T.

Diserbante sistemico in formulazione granulare solubile.

BUGGY 360 SG N.E.T. - Composizione:
- Glifosate acido puro g. 36
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

IRRITANTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371.5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12629 del 27/04/05

Taglie: g. 10-20-30-50-100-200-500; Kg. 1-3-5-10-20- 30-50
Partita n.:

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
L.I.F.A. Srl – Maniago (PN)
PRO.PHY.M. S.a.r. – La Chambre (Francia) – Solo confezionamento

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. **Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante sistemico di post-emergenza efficace sulle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari è inefficace. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati.
BUGGY 360 SG N.E.T. è rapidamente disattivato a contatto con il terreno e non lascia residui tossici nell'ambiente. Non possedendo efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo ed evitare la nascita delle infestanti provenienti da seme, è necessario prima o dopo il trattamento con BUGGY 360 SG N.E.T. intervenire con un' erbicida ad azione residuale. L'effetto visivo dell'azione di BUGGY 360 SG N.E.T. consiste in un ingiallimento ed in un appassimento graduale che si risolve con la devitalizzazione dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale.

MODALITA' DI IMPIEGO Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, non impiegando un quantitativo di acqua superiore ai 300 l/ha bagnando la vegetazione ma senza provocare inutili perdite per gocciolamento.

SETTORI E DOSI DI IMPIEGO
Diserbo per: vite, melo, pero, agrumi, olivo, noce, pesco, nettarine, albicocco, ciliegio, susino, mandorlo: i trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma.
Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:
- 1,5-2,5 Kg/ha: contro la maggior parte delle erbe annuali più sensibili
- 3-4 Kg/ha: contro Sorghetta (Sorghum halepense), Gramignone (Agropyrum repens), Ranuncoli (Ranunculus spp.)
- 4-7 Kg/ha: contro Zigolo infestante (Cyperus rotundus), Stoppione (Cirsium arvense) (in fioritura), Assenzio selvatico (Artemisia vulgaris), Cinquefoglie (Potentilla spp.), Piantaggine (Plantago spp.), Dente di leone (Taraxacum officinale), Romice (Rumex spp.) e Felci.
Contro lo Zigolo infestante (Cyperus rotundus) per ottenere un risultato più duraturo si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 Kg/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 Kg/ha.
- 8-10 Kg/ha: contro Vilucchio (Convolvulus arvensis) sviluppato (inizio fioritura), Gramigna (Cynodon dactylon), Ortica (Urtica spp.), Carota selvatica (Daucus carota), Crespino dei campi (Sonchus arvensis), Tossilaggine (Tussilago farfara), Cannuccie (Phragmites vulgaris) (alte 50-80 cm preferibilmente durante la fioritura).
- 10-12 Kg/ha: contro Vilucchio (Convolvulus arvensis) e Vilucchione (Calistegia saepium) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm).
N.B.: su Olivo per la produzione di Olive da Olio, nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 Kg/ha, almeno 7 giorni prima dell'inzio della raccolta.

NOTE IMPORTANTI Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 1-2 atmosfere) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscano gocce di dimensioni grosse. Evitare durante i trattamenti formazioni di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato e con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi, che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante. specialmente se si irrorano viti o fruttiferi con forme di allevamento basso. Il trattamento con erbicida residuale integrativo contro erbe provenienti da seme va eseguito:
- nei vigneti e frutteti in autunno o in primavera.
- negli agrumeti: in inverno o prima dell'irrigazione estiva, su terreno privo di infestanti o lavorato.
Su Drupacee evitare che la miscela irrorata o la deriva colpisca il tronco delle piante anche se ben lignificate.
Colture che possono essere trattate SOLO con attrezzature selettive (a corda, a spugna, etc.): Bietola da zucchero, pomodoro, melanzana, carciofo, fagiolino, pisello, fava, carota, erba medica, patata, mais (solo nelle interfile; da non impiegare in pre-raccolta), soia, prati (leguminose e graminacee), vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali, pioppo e rosa; 1-2 Kg/ha per il controllo delle infestanti in post-emergenza delle colture: Amaranthus sp., Ammi majus, Avena sp., Cirsium sp., Chenopodium sp., Cyperus sp., Polygonum sp., Rumex sp., Sinapis sp., Sorghum sp.
Asparago: 10-12 Kg/ha per il controllo di perennanti quali: Vilucchio (Convolvulus arvensis) e Vilucchione (C. saepium) impiegare prima dell'emergenza dei turioni o alla fine del raccolto.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, bietola da zucchero, mais, frumento, orzo, segale, avena, riso, soia, ortaggi, prati, vivai contro: Lolium sp., Alopecurus sp., Riso crodo: 1,5-2,5 Kg/ha; Sorghum halepense, Laersia orizoides, Agropyron sp.: 3-4 Kg/ha; Cyperus rotondus, due trattamenti: il secondo dopo lo sviluppo delle piante originate da bulbi dormienti: 4-5 Kg/ha; Cynodon dactylon: 8-10 Kg/ha; Convolvulus arvensis, C. saepium: 10-12 Kg/ha.
Diserbo delle stoppie di cereali. Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia dopo una coltura (in estate o in autunno), sia prima della coltura (in primavera); in questo secondo caso la lavorazione del terreno e la semina può essere effettuata 2-3 settimane dopo il trattamento. Su Sorghetta e Gramignone sviluppati usare una dose di 3,5-4 Kg/ha, mentre se l'infestante è all'inizio della fioritura una dose di 3-3,5 Kg/ha.
Diserbo totale degli incolti (Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta): le dosi e le modalità di impiego sono quelle precedentemente indicate per ogni specie di erba infestante. Per ottenere anche un duraturo controllo delle infestanti provenienti da seme è necessario far seguire o in autunno-inverno o su terreno privo di infestanti, l'uso di un diserbante residuale. Nel caso la vegetazione da distruggere fosse molto alta e densa, usare un maggior quantitativo di acqua, evitando sempre la deriva e che l'irrorato giunga su colture vicine.

Avvertenze: le piogge che cadono entro 6 ore dall'applicazione ne riducono l'efficacia. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria, facilitando la crescita delle infestanti, favoriscono l'esito del diserbo; le temperature basse o il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto, purchè le infestanti siano verdi, vitali e non essiccate. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento: alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura od in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento riducono l'efficacia del diserbo. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a falciatura ed a lavorazione del terreno.

Preparazione della miscela: sciogliere in poca acqua a parte la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua mescolando accuratamente.

Avvertenze: non impiegare per la conservazione, miscelazione o distribuzione del prodotto, contenitori galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto non è selettivo. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del porta-innesto di tutte le colture agricole. Irrorare il prodotto con pompe a bassa pressione (massimo 3 atmosfere), evitare formazione di deriva e, se si irrorano vigneti allevati bassi, usare ugelli schermati da coni o apparati protettivi. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe ed i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......... 16 SET. 2011

BUGGY 360 SG N.E.T.

Diserbante sistemico in formulazione granulare solubile.

BUGGY 360 SG N.E.T. - Composizione:
- Glifosate acido puro g. 36
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a g. 100

IRRITANTE

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 0371-5961

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12629 del 27/04/05

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)
L.I.F.A. Srl – Maniago (PN)
PRO.PHY.M. Sarl.- La Chambre (Francia) – Solo confezionamento

Taglie autorizzate: g. 10-20-30-50-100.

FRASI DI RISCHIO
Rischio di gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi e la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. **Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........

16 SET. 2011

11A12912

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 settembre 2011.

Sostituzione di alcuni componenti della speciale commissione per gli artigiani presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI TREVISO

Visto il decreto direttoriale n. 887 del 26 maggio 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 888 del 26 marzo 2010 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota con la quale la Confartigianato della Marca Trevigiana di Treviso ha designato il dott. Mirco Casteller In sostituzione del sig. Patrice Morettin e il sig. Bruno Polon in sostituzione del sig. Marco Comin quali componenti della speciale commissione per gli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S.;

Decreta:

Il dott. Mirco Casteller e il sig. Bruno Polon vengono nominati membri della speciale commissione per gli artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Patrice Morettin e Marco Comin.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 26 settembre 2011

Il direttore territoriale: GIARETTA

11A12815

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato "Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Parmigiano Reggiano", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» e il successivo regolamento (UE) n. 794 della Commissione dell'8 agosto 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 88 del 14 aprile 2006, con il quale l'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari n.6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», per un periodo di tre anni;

Visto il decreto 25 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 89 del 17 aprile 2009, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2011;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» con sede in Reggio Emilia, via Ferruccio Ferrari n. 6, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Parmigiano Reggiano» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Dipartimento Controllo Qualità P.R. Soc. Coop.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 28 settembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A13078

DECRETO 30 settembre 2011.

Deroga per la sola campagna vitivinicola 2011/2012, all'articolo 5 comma 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà".

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di Denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000, con il quale sono state apportate alcune integrazioni al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2008, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Doc e Igt della provincia della Spezia, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», al fine di anticipare al 1° ottobre 2011 l'inizio delle operazioni di vinificazione per il vino a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Liguria sulla sopra citata richiesta di deroga;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola 2011/2012, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà» possono essere vinificate a partire dal 1° ottobre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il Capo dipartimento: ALONZO

11A13073

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scalcon Nicole, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Scalcon Nicole, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK), conseguito presso il centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca – Bassano del Grappa – (VI);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Scalcon Nicole, cittadina italiana, nata a Marostica (VI) in data 15 settembre 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A12671

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lunardi Serena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Lunardi Serena, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati "VTCT level 3 NVQ in Hairdressing", (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK), conseguito presso il centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca – Bassano del Grappa – (VI);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Lunardi Serena, cittadina italiana, nata ad Asiago (VI) in data 14 novembre 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A12672

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 settembre 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale PEYONA (caffeina citrato). (Determinazione/C n. 2586/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale PEYONA (caffeina citrato), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisioni del 17 febbraio 2003 e del 2 luglio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/528/001 «20 mg/ml - soluzione per infusione e soluzione orale — per somministrazione endovenosa e orale — fiala (vetro)» 10 fiale da 3 ml;

EU/1/09/528/002 «20 mg/ml - soluzione per infusione e soluzione orale — per somministrazione endovenosa e orale — fiala (vetro)» 10 fiale da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 31 maggio 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 luglio 2011;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PEYONA (caffeina citrato) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione:

«20 mg/ml - soluzione per infusione e soluzione orale — per somministrazione endovenosa e orale — fiala (vetro)» 10 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 040889014/E (in base 10) 16ZUPQ (in base 32);

«20 mg/ml - soluzione per infusione e soluzione orale — per somministrazione endovenosa e orale — fiala (vetro)» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 040889026/E (in base 10) 16ZUQ2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'apnea primaria nei neonati prematuri.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PEYONA (caffeina citrato) è classificata come segue.

Confezione:

«20 mg/ml - soluzione per infusione e soluzione orale — per somministrazione endovenosa e orale — fiala (vetro)» 10 fiale da 3 ml;

A.I.C. n. 040889014/E (in base 10) 16ZUPQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«20 mg/ml - soluzione per infusione e soluzione orale — per somministrazione endovenosa e orale — fiala (vetro)» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 040889026/E (in base 10) 16ZUQ2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PEYONA (caffeina citrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A12874

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010. (Deliberazione n. 45/2010)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e l'invio, sempre da parte di questo Comitato, di un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., e visti in particolare:

l'art. 161, comma 6-*bis* — aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *rr)* del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 — che, per consentire il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, stabilisce che i pagamenti relativi alla realizzazione di dette opere debbano essere effettuati con le procedure previste dal Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE);

l'art. 176, comma 3, lettera *e)*, come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera *l)* del citato decreto legislativo n. 113/2007, che demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CASGO), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:

l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debba-

no riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11 della legge n. 3/2003, il CUP;

l'art. 6, che sanziona, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003), con la quale si è definito e regolamentato il funzionamento del CUP, e visti, in particolare:

il punto 1.1.7, che istituisce la Struttura di supporto CUP, che deve riferire, con periodicità semestrale, alla Segreteria di questo Comitato sulle attività svolte, facendosi carico anche delle proposte di sviluppo e di aggiornamento del sistema MIP-CUP;

il punto A.1.1. dell'allegato alla stessa delibera, che definisce il progetto d'investimento pubblico da assoggettare al sistema CUP;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 24/2004), con la quale è stato stabilito che il CUP debba essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*G.U.* n. 24/2004), che al punto 6 dà incarico alla Struttura di supporto CUP, opportunamente rafforzata, di operare, nella fase iniziale del sistema MIP, come «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP;

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 151 (*G.U.* n.14/2007), con la quale questo Comitato dà mandato alla propria Segreteria (oggi Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE) di attivare una fase di sperimentazione del MIP stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato (RGS), con il Ministero delle infrastrutture e con le Amministrazioni che gestiscono i principali sistemi di monitoraggio;

Visto l'allegato 1 alla suddetta delibera n. 151/2006 che, al punto 2, sostituisce il punto 1.4.1 della citata delibera n. 143/2002, stabilendo quali sono i soggetti cui è attribuita la responsabilità della richiesta del CUP;

Visti i protocolli d'intesa sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio - DIPE, ai sensi della richiamata delibera n. 151/2006, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, la Provincia di Milano, il Comune di Bologna, ANAS e l'Università di Tor Vergata;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 86 (*G.U.* n. 293/2007), con la quale questo Comitato, tra l'altro, dispone che, contestualmente alle relazioni semestrali sul sistema MIP-CUP previste dalla citata legge n. 144/1999, RGS e DIPE predispongano relazioni congiunte sulle attività e sui risultati conseguiti ai sensi del sopracitato protocollo;

Viste le proprie delibere 27 marzo 2008, n. 50 (*G.U.* n. 186/2008), e 18 dicembre 2008, n. 107 (*G.U.* n. 61/2009), con le quali questo Comitato ha attivato una fase di sperimentazione — basata, tra l'altro, sul CUP — del monitoraggio finanziario della filiera dei fornitori delle infrastrutture strategiche, previsto dall'art. 176, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A., e affidando il coordinamento di detta sperimentazione al DIPE, tramite uno o più protocolli d'intesa con i soggetti interessati;

Visto il protocollo operativo stipulato il 26 giugno 2009 tra il DIPE, il CASGO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consorzio CBI, Roma Metropolitane s.r.l., nella qualità di Soggetto aggiudicatore della Metro C di Roma, e Metro C S.p.A., nella qualità di Contraente generale per la realizzazione di detta opera, protocollo inteso a disciplinare — in conformità ai criteri stabiliti con le menzionate delibere n. 50/2008 e n. 107/2008 — la sperimentazione del monitoraggio finanziario sulla parte della tratta T5 della citata metropolitana per la quale è risultato aggiudicatore il citato Consorzio E.R.E.A.;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 34, che al punto 3.1 stabilisce che la sperimentazione prevista dalle richiamate delibere n. 50/2008 e n. 107/2008 debba concludersi entro dicembre 2010 e formare oggetto di relazioni semestrali, di cui la prima da presentare entro gennaio 2009;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 4 (*G.U.* n. 215/2010) con la quale questo Comitato — su proposta formulata dal CASGO con nota 1° dicembre 2009, n. 91/CASGO/09 — ha esteso la sperimentazione del monitoraggio finanziario alla «Variante di Cannitello» (caratterizzata dal CUP J94F04000030001), opera inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche e il cui progetto definitivo è stato approvato da questo Comitato con delibera 29 marzo 2006, n. 83 (*G.U.* n. 290/2006), fissando la scadenza di detta sperimentazione alla medesima data del 31 dicembre prevista dalla citata delibera n. 34/2009;

Vista la propria delibera 13 maggio 2010, n. 54 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 216/2010), con la quale, tra l'altro:

sono state approvate le relazioni sul sistema MIP-CUP relative al primo e al secondo semestre 2009, inclusive dell'informativa sulle attività svolte nei due semestri in questione in ordine alla citata sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della linea C della Metropolitana di Roma;

è stata introdotta la possibilità di erogare i finanziamenti deliberati da questo Comitato in più rate, condizionando il versamento delle rate successive alla dimostrazione dell'utilizzo di una quota delle rate precedenti per

pagamenti relativi al progetto e prevedendo che la spesa sostenuta sia dimostrata via Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti della Pubblica Amministrazione, o attraverso altri sistemi per gli enti esterni alla Pubblica Amministrazione;

Viste le relazioni sul sistema MIP-CUP relative al primo e al secondo semestre 2010, predisposte dal DIPE, per l'invio delle stesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144/1999, corredate dai seguenti allegati:

relazioni dei Gruppi di lavoro MIP relative al primo e al secondo semestre 2010, concernenti le attività svolte in coerenza con i protocolli firmati con le sopra menzionate Amministrazioni, per la progettazione del MIP nei settori lavori pubblici, incentivi a unità produttive, ricerca e formazione e le relazioni congiunte R.G.S. - DIPE sulle attività svolte nei due semestri in argomento;

relazione conclusiva del Gruppo di lavoro, istituito con protocollo operativo 26 giugno 2009, concernente la sperimentazione del monitoraggio finanziario su parte della tratta T5 della Metro C di Roma;

Considerato che entro il predetto termine del 31 dicembre 2010 non è stato possibile attivare l'estensione della sperimentazione alla «Variante di Cannitello» sia per la ristrettezza dei tempi tecnici — atteso che la delibera di questo Comitato n. 4/2010 è stata pubblicata, come sopra indicato, solo il 14 settembre 2010 — sia in relazione all'entrata in vigore della predetta legge n. 136/2010, che — se non interferisce con lo specifico sistema di monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per le infrastrutture strategiche — delinea però un sistema complessivo degli adempimenti antimafia sì che le Amministrazioni interessate alla predetta sperimentazione hanno ritenuto di attendere che, a seguito delle modifiche già all'epoca prefigurate, si definisse un quadro regolatorio certo del quale tener conto per gli aspetti che rilevano ai fini della sperimentazione stessa, quali, ad esempio, le tipologie di pagamento da effettuare con strumenti diversi dal bonifico e i profili sanzionatori;

Considerato che, nelle more dell'attivazione dell'estensione del monitoraggio alla «Variante di Cannitello», erano cominciati comunque ad affluire, nella banca dati costituita presso il DIPE, i dati sui flussi finanziari relativi ad alcune imprese coinvolte nella realizzazione della stessa «Variante di Cannitello»;

Ritenuto necessario confermare la Struttura di supporto CUP, oggi utilizzata anche per la progettazione del sistema MIP, rafforzandola — come previsto dalle citate delibere numeri 25/2004, 86/2007, 20/2008, 34/2009 e 54/2010 — e dotandola di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle banche dati CUP e del sistema MIP;

Ritenuto di fare proprie le relazioni semestrali sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici e Codice Unico di Progetto relative al primo e al secondo semestre 2010, presentate dal DIPE a questo Comitato, e di trasmetterle al Parlamento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144/199;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario di questo Comitato;

Prende atto:

1. per quanto concerne le relazioni semestrali sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici e Codice Unico di Progetto relative al primo e al secondo semestre 2010:

che la banca dati CUP a fine dicembre 2010 registrava circa 870.000 progetti di investimento (a fronte di circa 570.000 di fine 2009, 457.000 di fine 2008 e di 310.000 di fine 2007) e che gli enti accreditati, responsabili della realizzazione dei progetti e quindi della richiesta del CUP, erano oltre 16.300 (erano 15.300 a fine 2009, 14.400 a fine 2008 e 9.500 a fine 2007);

che la citata legge n. 136/2010 ha avuto effetto trainante per la diffusione del CUP sul territorio nazionale, comportando un rilevantissimo incremento di tutte le attività riferite alle banche dati CUP;

che, di conseguenza, si sono intensificate le attività di assistenza agli utenti da parte della Struttura di supporto CUP, anche in relazione a incertezze interpretative sulla normativa, sia in particolare sulla menzionata legge n. 136/2010 sia con riferimento ai soggetti tenuti alla richiesta del CUP nel caso, ad esempio, in cui norme locali assegnino a soggetti privati l'incarico di gestire fondi per la concessione di incentivi alle piccole-medie imprese o in presenza di programmi di ricerca realizzati da più soggetti;

che, per quanto riguarda i mandati informatici con campo CUP compilato, dall'elaborazione dei dati ricevuti da SIOPE risulta che a fine 2010 il flusso informativo comprendeva circa 56.500 mandati (erano circa 28.000 a fine 2009 e circa 16.400 a fine 2008). di cui 43.400 con il campo CUP compilato correttamente (a fronte di 20.700 a fine 2009 e di 10.200 a fine 2008);

che già a fine giugno 2010, in coerenza con la citata delibera n. 151/2006, è stata sostanzialmente completata la progettazione del MIP per il settore lavori pubblici, e che si sta iniziando la progettazione del MIP per altri settori (ricerca, incentivi, formazione, etc.);

2. per quanto concerne la relazione conclusiva del gruppo di lavoro sulla sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo a parte della tratta T5 della metro C di Roma:

che i risultati raggiunti in detta sperimentazione, coordinata dal DIPE, comprendono la messa a punto, anche con il supporto di Consip S.p.A., di Metro C S.p.A. e del Consorzio CBI - che, per conto dell'ABI, cura l'attività bancaria on line per i servizi di corporate banking -, della strumentazione che consente l'acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori in questione

e l'individuazione dei criteri operativi necessari al funzionamento del monitoraggio finanziario, definendo un metodo, che è stato assunto — in forma semplificata — anche dalla citata normativa antimafia e antiriciclaggio e che ha comportato:

la creazione, tramite l'utilizzo della rete del Consorzio CBI, di un focal point dove confluiscono, giornalmente, tutti gli «esiti» dei pagamenti, contrassegnati da apposito CUP ed effettuati con bonifici SEPA on line, e gli estratti dei conti correnti dedicati utilizzati dalle imprese suddette;

la messa a punto di un applicativo finalizzato a prelevare giornalmente dal suddetto focal point, gli «esiti» e gli estratti conto su citati, a caricarli in una banca dati e a esaminarli, metterli a confronto e «riconciliare» esiti ed estratti conto;

la definizione dei criteri che le imprese coinvolte devono seguire per consentire l'alimentazione della suddetta banca dati e l'identificazione e il superamento dei relativi problemi;

che la relazione riporta una valutazione positiva sui risultati conseguiti, presentando anche appositi allegati che descrivono sia l'intera filiera delle imprese interessate alla realizzazione dell'opera sia, a livello di impresa, il dettaglio dei pagamenti ricevuti ed effettuati, e sottolinea come la sperimentazione possa essere completata prevedendo:

l'avviamento su un più ampio spettro di aziende di una nuova ricognizione, finalizzata a individuare i problemi che possono essere incontrati dalle imprese della filiera e dalle relative banche e delle possibili soluzioni;

l'individuazione delle modalità di interrogazione della banca dati, da parte dei soggetti abilitati, e l'identificazione degli eventi da segnalare;

la definizione delle caratteristiche e la realizzazione di un applicativo che consenta l'interrogazione della banca dati e la produzione delle segnalazioni suddette;

che la relazione si chiude quindi con la proposta di disporre una seconda fase di sperimentazione, continuando a coinvolgere la parte di tratta T5 della Metro C di Roma finora monitorata ed eventualmente affiancando a tale opera un'altra opera in fase di avvio o appena avviata, in modo da poter seguire una più completa filiera di fornitori interessati alla realizzazione di un'opera e completare la verifica della complessità e delle problematiche connesse al monitoraggio, nonché produrre una stima del costo relativo;

che la sperimentazione è valsa anche a creare una nuova sensibilità verso il problema della lotta alla criminalità organizzata nelle imprese, spesso anche di ridotte dimensioni, che hanno partecipato alla realizzazione della citata tratta della T5 della Metro C, e a promuovere, tramite l'attività divulgativa effettuata dai soggetti «tecnici» coinvolti (Metro C S.p.A., CBI e CONSIP), l'utilizzo di strumenti più moderni e adeguati alle suddette finalità;

che le attività svolte e i risultati ottenuti sono stati utilizzati per l'elaborazione del «progetto CAPACI» («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts»), predisposto, con il supporto di FORMEZ, dal DIPE congiuntamente al Ministero dell'interno e al Consorzio CBI, e proposto dal suddetto Ministero, su input del Coordinatore del CASGO, alla Commissione Europea, nell'ambito della procedura avviata da detta Commissione per selezionare progetti inerenti la sicurezza;

che detto progetto è stato oggetto di una lusinghiera valutazione da parte della Commissione, che lo ha ammesso a cofinanziamento;

che l'ulteriore fase di sperimentazione proposta dal gruppo di lavoro potrebbe essere effettuata in sede di attuazione del suddetto progetto «CAPACI».

Delibera:

1. Approvazione delle relazioni relative al primo e al secondo semestre 2010.

1.1 Sono approvate le relazioni presentate a questo Comitato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP) e Codice Unico di Progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010, comprensive della relazione conclusiva sulla sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della linea C della Metropolitana di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A.;

1.2 Le relazioni di cui al punto 1.1 sono trasmesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Misure per lo sviluppo del sistema MIP-CUP.

Sono approvate le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 riportate nell'Allegato 1 alla presente delibera, della quale esso costituisce parte integrante.

3. Completamento della sperimentazione del monitoraggio finanziario.

3.1 In relazione agli esiti positivi rappresentati nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui alla precedente «presa d'atto», istituito con il protocollo operativo del 26 giugno 2009, la durata della sperimentazione del monitoraggio finanziario di parte della tratta T5 della linea C della Metropolitana di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A., viene prorogata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, al 31 luglio 2011, al fine di non in-

terrompere l'afflusso dei dati, che è proseguito comunque fino alla data odierna, in vista dell'avvio del progetto CAPACI di cui alla precedente «presa d'atto».

3.2 La suddetta sperimentazione proseguirà in sede di attuazione del progetto CAPACI, con l'obiettivo di mettere a punto alcuni applicativi informatici, tra cui in particolare quelli concernenti un sistema di warning automatico; a tal fine, potrà essere sottoscritto un protocollo integrativo al protocollo del 26 giugno 2009, specificato in premessa, che proroghi la durata della sperimentazione di cui al precedente punto 3.1, attribuisca il coordinamento della sperimentazione stessa al coordinatore del CASGO, rappresentante dell'amministrazione capofila (Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza), individuata quale lead partner del menzionato progetto CAPACI, e introduca le eventuali ulteriori modifiche che assicurino piena coerenza con le indicazioni formulate in sede comunitaria per l'attuazione del citato progetto.

3.3 Alla predetta sperimentazione saranno affiancate, nell'ambito del citato progetto CAPACI, le attività di monitoraggio relative all'intervento denominato «Variante di Cannitello», di cui alle premesse, nonché, qualora necessario, ad altro idoneo intervento, da individuare successivamente.

3.4 La sperimentazione relativa alla «Variante di Cannitello», di cui al precedente punto 3.3, sarà effettuata sulla base delle seguenti direttive:

la sperimentazione potrà durare sino all'ultimazione dei lavori della Variante e interesserà tutta la filiera dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera a iniziare, per la parte relativa a detta realizzazione, da «Stretto di Messina S.p.A.» e con eccezione eventuale dei soli fornitori non soggetti alla legislazione antimafia;

la sperimentazione avverrà, nell'ambito del richiamato progetto CAPACI, a carico delle risorse che saranno destinate al finanziamento del predetto progetto, sulla base di criteri analoghi a quelli già definiti per la sperimentazione della suddetta parte della tratta T5 della Metro C di Roma, prevedendo in particolare l'istituzione di «conti correnti dedicati», da utilizzare per tutti gli incassi e i pagamenti relativi alla realizzazione dell'opera, l'obbligo di pagamento solo tramite bonifici SEPA on line e l'obbligo, per i titolari dei suddetti conti dedicati, di richiedere alla propria banca di fornire un servizio di «esito» dei singoli pagamenti e di comunicare gli estratti conto all'Ente che cura il monitoraggio;

gli l'obblighi di cui al precedente alinea con riferimento alle modalità di pagamento tramite bonifici SEPA on line trovano eccezione esclusivamente nei casi previsti dal succitato protocollo 26 giugno 2009, e negli altri eventuali casi che venissero concordati in relazione a problematiche emerse in fase di attuazione della sperimentazione; in detti casi si dovrà comunque tenere conto di quanto indicato nell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;

il coordinamento della sperimentazione sarà assicurato dal Coordinatore del CASGO, nella qualifica sopra evidenziata;

il protocollo, che verrà sottoscritto tra PCM - DIPE, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Società Stretto di Messina S.p.A., Società di progetto Eurolink S.C.p.A. e Consorzio CBI per disciplinare la sperimentazione stessa, attribuirà il compito di seguire detta sperimentazione al gruppo di lavoro incaricato del monitoraggio del più volte menzionato progetto CAPACI, fermo restando che alle riunioni del gruppo potranno essere invitati a partecipare le altre Amministrazioni interessate, eventuali istituzioni bancarie e ulteriori soggetti la cui partecipazione si rilevi opportuna nel corso della sperimentazione;

il suddetto protocollo definirà anche le sanzioni applicabili nelle ipotesi di inottemperanza agli obblighi previsti per il monitoraggio finanziario dal protocollo stesso tenendo conto, per quanto concerne l'importo delle penali e nei limiti della compatibilità, delle disposizioni di cui all'art. 6 della citata legge n. 136/2010 e prevedendo:

a) la risoluzione dei contratti e subcontratti e l'applicazione di una penale nell'ipotesi di pagamenti effettuati senza avvalersi degli intermediari abilitati di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) l'applicazione di una penale pecuniaria per i casi di pagamenti non effettuati su conti correnti dedicati o non effettuati tramite bonifici SEPA on line, fatte salve le eccezioni di cui sopra.

Le penali di cui alla lettera *a)* vengono affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore e da questo poste a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale. La parte residua di dette penali e le penali di cui alla lettera *b)* sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e per far fronte ai costi dell'attività di monitoraggio secondo un programma che il Soggetto aggiudicatore sottoporrà al gruppo di lavoro di cui sopra.

Il Contraente in bonis informerà il Ministero dell'interno – Direzione investigativa antimafia dell'applicazione delle misure di cui al presente alinea.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 369

ALLEGATO *1*

A. Il punto A.1.1 dell'allegato alla delibera n. 143/2002 è integrato come segue:

"Per i progetti di ricerca e di formazione realizzati da soggetti pubblici deve essere richiesto il CUP anche se finanziati esclusivamente con risorse private."

B. Il punto 2. dell'allegato 1 della delibera n. 151/2006 è così sostituito:

"1.

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti, cui compete l'attuazione di detti interventi, che – a seconda della loro natura, come di seguito specificato – possono anche consistere nella mera erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche.

Sono quindi soggetti responsabili della richiesta del CUP:

a. nel caso della realizzazione dei lavori pubblici: le stazioni appaltanti, ad eccezione dei casi di:
   - infrastrutture realizzate con operazioni di finanza di progetto, per cui detta responsabilità spetta ai concessionari;
   - opere realizzate a scomputo senza ricorrere a gare di evidenza pubblica, per le quali detta responsabilità spetta al Comune nel cui territorio si realizzano tali opere;
b. nel caso della concessione di incentivi a unità produttive: i soggetti pubblici cui spetta la competenza per la concessione delle risorse pubbliche; ove tale funzione risulti delegata ad altri soggetti anche privati, la responsabilità della richiesta del CUP si trasferisce a questi ultimi;
c. nel caso della concessione di aiuti a soggetti diversi da unità produttive: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della concessione delle risorse pubbliche;
d. nel caso dell'acquisto di beni: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;
e. nel caso dell'acquisto di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa;

f. nel caso della realizzazione di servizi: le Amministrazioni e gli Enti pubblici che realizzano il progetto, con le precisazioni di seguito indicate:

- per i *progetti di formazione* realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di formazione sia realizzato da strutture private, la natura del progetto rientra in quella di "acquisto di servizi" e il relativo CUP va richiesto dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di "organismi di diritto pubblico"; gli istituti scolastici devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati alla utenza "interna", dovendolo invece richiedere comunque se finanziati anche con fondi comunitari; gli istituti universitari devono chiedere il codice solo per gli interventi che non sono destinati a studenti iscritti ai corsi di laurea e/o finanziati anche con fondi comunitari o convenzioni stipulate con Enti esterni, pubblici o privati;
- analogamente, per i *progetti di ricerca* realizzati da Amministrazioni o Enti pubblici, gli stessi sono responsabili della richiesta del CUP; ove il progetto di ricerca sia realizzato da strutture private, la natura del progetto diviene "acquisto di servizi" o "concessione di incentivi" e il relativo CUP va richiesto dal soggetto cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche, come sopra definito; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, per norma, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di "organismi di diritto pubblico";

g. per l'acquisto di partecipazioni azionarie e per conferimenti di capitale: le Amministrazioni e gli Enti pubblici cui spetta la titolarità della decisione di spesa delle risorse pubbliche; sono assimilati a Enti pubblici anche gli Enti e le società di proprietà pubblica o che svolgono, attività a valenza pubblica ai sensi della vigente normativa, o comunque riconducibili alla figura di "organismi di diritto pubblico".

2.

Premesso che l'obbligo, previsto dalla delibera n. 143/2002, di richiedere il CUP per tutti i progetti ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali, è esteso a tutti i fondi comunitari e che la normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia, si precisa quanto segue:

- per i progetti rientranti nell'Obiettivo Cooperazione Territoriale europea, premesso che a ciascun contributo concesso corrisponde un progetto, occorre distinguere due casi a seconda del beneficiario del contributo:

  a. i contributi sono erogati a enti pubblici (Comuni, Comunità montane ecc): il CUP è chiesto dall'Ente;

b. i contributi sono erogati a soggetti privati: in questo caso i CUP (tanti quanti sono i soggetti privati) vanno richiesti dall'autorità di gestione, se italiana, o, altrimenti, dall'ente pubblico che coordina il programma per la parte italiana;

- per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più *partner*, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti "unici e indivisibili", quali quelli realizzati con personale di un *partner* e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di "programmi" composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura ("concessione di incentivi" o "realizzazione e acquisto di servizi");
- per quanto riguarda i progetti realizzati da uno o più *partner* e finanziati esclusivamente dalla Commissione europea, o altri Enti esteri, la richiesta dei CUP rientra nella responsabilità del *lead partner* italiano o della struttura di coordinamento italiana; nel caso non vi siano *lead partner* o struttura di coordinamento italiani, la responsabilità ricade sui soggetti che realizzano i progetti, anche se privati."

11A13074

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3579
Yen	103,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,478
Corona danese	7,4413
Lira Sterlina	0,86980
Fiorino ungherese	286,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,3720
Nuovo leu romeno	4,3033
Corona svedese	9,1774
Franco svizzero	1,2232
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7900
Kuna croata	7,4930
Rublo russo	43,3299
Lira turca	2,5066
Dollaro australiano	1,3690
Real brasiliano	2,4513
Dollaro canadese	1,3842
Yuan cinese	8,6878
Dollaro di Hong Kong	10,5816
Rupia indonesiana	12156,12
Shekel israeliano	5,0429
Rupia indiana	66,6390
Won sudcoreano	1588,08
Peso messicano	18,1259
Ringgit malese	4,2781
Dollaro neozelandese	1,7228
Peso filippino	58,869
Dollaro di Singapore	1,7408
Baht tailandese	41,891
Rand sudafricano	10,6747

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13075

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3631
Yen	104,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,523
Corona danese	7,4410
Lira Sterlina	0,87175
Fiorino ungherese	290,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4313
Nuovo leu romeno	4,3260
Corona svedese	9,1930
Franco svizzero	1,2205
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8150
Kuna croata	7,4925
Rublo russo	43,4495
Lira turca	2,5178
Dollaro australiano	1,3775
Real brasiliano	2,4634
Dollaro canadese	1,3972
Yuan cinese	8,7154

Dollaro di Hong Kong	10,6251
Rupia indonesiana	12224,27
Shekel israeliano	5,0686
Rupia indiana	66,4650
Won sudcoreano	1589,45
Peso messicano	18,2608
Ringgit malese	4,2999
Dollaro neozelandese	1,7330
Peso filippino	59,175
Dollaro di Singapore	1,7502
Baht tailandese	42,256
Rand sudafricano	10,7476

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13076

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3615
Yen	104,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,563
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,87065
Fiorino ungherese	291,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,4377
Nuovo leu romeno	4,3310
Corona svedese	9,2116
Franco svizzero	1,2207
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8430
Kuna croata	7,4930
Rublo russo	43,5445
Lira turca	2,5249
Dollaro australiano	1,3864
Real brasiliano	2,4994
Dollaro canadese	1,4049
Yuan cinese	8,7103
Dollaro di Hong Kong	10,6107
Rupia indonesiana	12179,80
Shekel israeliano	5,0615
Rupia indiana	66,6680
Won sudcoreano	1603,96
Peso messicano	18,3650
Ringgit malese	4,3288
Dollaro neozelandese	1,7476
Peso filippino	59,464
Dollaro di Singapore	1,7626
Baht tailandese	42,452
Rand sudafricano	10,7339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A13077

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-234) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 7 *

€ 1,00